Associazione INSIEME

Il danno non patrimoniale

Primo incontro

07 novembre 2024

Considerazioni generali sul danno non patrimoniale da lesione del bene salute: biologico e morale

Evoluzione sul danno non patrimoniale da lesione del bene salute

Avv. Cristiano Calussi

Sentenza del Tribunale di Firenze, 11 giugno 2024, relativa a una causa di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla contrazione dell'epatite C

«Si liquida dunque all'attrice la somma di Euro 50 mila omnia, considerate Euro 6.575,00 a titolo di danno biologico e liquidato il resto a titolo di danno esistenziale, relazionale e morale; si precisa infatti che in questo caso non sarebbe equo concedere un danno morale e dinamico relazionale come incremento del punto tabellare biologico perché si tratta di danni del caso concreto che si fondano sull'aver contratto una malattia infettiva con forti limitazioni personali; dunque questi danni non sono per nulla proporzionali all'entità del danno conseguenza patito sul versante biologico dalla (...), per cui accanto ad un danno biologico che attualmente è del 5% ma che è stato in passato più significativo, è comunque stato elevato il danno dinamico relazionale e morale. Sulla natura solo presuntiva e dunque non cogente del criterio di proporzionalità del danno morale rispetto alla gravità della lesione fisico-biologica vd. Cass. 19922/2023. Tale giudizio di danno morale e dinamico relazionale sganciato dalla modesta entità del danno biologico è provato per testi, dalle prove documentali, dalle ctu medico legali e dall'id quod plerunque accidit».

Associazione INSIEME

Liquidazione del danno morale non soggetta ad automatismi, necessità di allegazione e prova

Cass., Sez. III, Ord. 7892/2024: «In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamicorelazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo; 3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c. ass. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/10/2019)»

Associazione INSIEME

L'art. 2059 c.c. Danni non patrimoniali

- «Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge».
- Prima dell'introduzione del codice civile del 1942, l'unica norma che prevedeva il risarcimento anche dei danni non patrimoniali era quella contenuta nell'art. 185 c.p. (Restituzioni e risarcimento del danno «Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che a norma delle leggi civili debbono rispondere del fatto di lui.»).

Associazione INSIEME

Danno non patrimoniale = danno morale

- Per danno non patrimoniale si intendeva il solo danno morale: si confronti per esempio Cass., 15 febbraio 1972, n. 405, che, nel caso di postumi di carattere estetico, ha affermato che spetta al danneggiato il risarcimento dei danni patrimoniali e morali. In tale ipotesi, continua la Corte, non sussiste una duplicazione del risarcimento in quanto le relative menomazioni producono due forme di danno: quello patrimoniale, consistente nella perdita dei vantaggi economici in rapporto all'attività lavorativa e alla vita di relazione, e quello morale, consistente nelle menomazioni che si ripercuotono sulla sfera psichica del soggetto.
- Il danno alla vita di relazione era, dunque, ricompreso nel danno patrimoniale.

Associazione INSIEME

Risarcibilità del danno morale solo in presenza di reato

- Per la giurisprudenza dell'epoca il danno morale era risarcibile solo in presenza di un reato, tant'è che, anche negli anni '70, il risarcimento del danno non patrimoniale veniva ancorato all'accertamento del fatto reato, con la conseguenza che si riteneva che non fosse ammissibile il risarcimento stesso allorquando la responsabilità dell'autore materiale del fatto illecito dipendente dalla circolazione dei veicoli fosse stata affermata non già in base ad un accertamento concreto dell'elemento psicologico (colpa), ma in base alla presunzione ex art. 2054, 2 co. c.c. Cass., 10 maggio 1972, n. 1412.
- E, anche: <u>Tribunale di Roma, 11 ottobre 1979, in Foro it., 1981, I, 121</u>: «La colpa presunta non dà diritto a risarcimento del danno morale».
- Tale orientamento, ancora all'inizio degli anni '90, era seguito da alcuni liquidatori di compagnie assicurative che non intendevano liquidare stragiudizialmente il danno morale (all'epoca generalmente un terzo di quanto veniva riconosciuto a titolo di danno biologico) nel caso in cui la dinamica del sinistro fosse stata controversa e si fosse proceduto alla liquidazione ex art. 2054, 2 co. c.c., orientamento definitivamente abbondonato dopo la sentenza n. 233/2003 della Corte Costituzionale: «Conclusivamente, l'art. 2059 c.c. deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge».

Associazione INSIEME

Definizione di danno morale

- Già da quanto sopra si può ricavare che <u>per danno morale si intendeva: la menomazione che si ripercuote nella sfera psichica del soggetto</u>. Oggi: turbamento dell'animo, sofferenza, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, timore per la propria sorte, tristezza e rimpianto per il benessere perduto.
- Che negli anni '70 si discorresse <u>prevalentemente di solo danno morale</u> (quale voce di danno da aggiungersi al danno patrimoniale) è confermato anche da <u>Cass. 18 luglio 1972</u>, <u>n. 2473</u>: il danno non patrimoniale, consistendo <u>nell'ingiusto perturbamento dello stato d'animo del leso in conseguenza dell'offesa ricevuta</u>, sfugge, per il suo contenuto etico, ad una precisa valutazione e, quindi, la sua determinazione è rimessa al criterio discrezionale del giudice di merito, <u>che dovrà solo proporzionarla alla gravità del reato e all'entità del patema d'animo sofferto dalla vittima</u>. La sentenza è interessante perché ci dà, anch'essa, la definizione del danno morale (<u>perturbamento dello stato d'animo del leso</u>) e perché parametra la liquidazione a: 1) gravità del reato e 2) patema d'animo sofferto dalla vittima.

Associazione INSIEME

Il danno biologico

- Ben prima del riconoscimento della Corte Costituzionale del <u>danno biologico</u> (sent. 184/1986) la Corte di Cassazione discorreva di danno alla vita di relazione (danno biologico). Ad esempio <u>Cass. 12 maggio 1972, n. 1439</u> ha affermato che il danno alla vita di relazione si verifica quando un danno fisico, oltre ad una diminuzione della capacità lavorativa e quindi di guadagno, si ripercuota nella sfera dei rapporti sociali ed economici di un individuo, sì da menomare le possibilità di espansione e di affermazione (nella specie tale è stata considerata la zoppia).
- Sembra, quasi, di leggere gli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, laddove è contenuta la definizione normativa del danno biologico (art. 138, 2 co. lett. a) e art. 139, 2 co.): per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Vi è da dire che nel Codice delle Assicurazioni si è dato risalto alla figura del medico legale e alla necessità di accertamento e valutazione della lesione da parte del medico legale, però si parla sempre di lesione (permanente e temporanea) all'integrità fisica che si ripercuota all'esterno dell'individuo (l'aspetto dinamico relazionale del danno biologico).

Associazione INSIEME

Ancora sul danno biologico

E, ancora, Cass., Sez. III, n. 3675/1981, in Foro it., I, 1885, sul riconoscimento del danno biologico da parte della Corte di Cassazione, con rinvio, però, ad altra occasione per l'individuazione dei criteri liquidativi. «La possibilità di configurare una specifica tutela giurisdizionale di un vero e proprio diritto alla salute autonomamente considerato è stata già da tempo affermata da questa Corte Suprema, sia pur semplicemente in sede di regolamento di giurisdizione (Cass., Sez. Un., 9 aprile 1973, n. 999, in Foro it. Rep. 1973, voce Giurisdizione civile, n. 95; 9 marzo 1979, n. 5172, id., 1979, I, 2302), anche con esplicito riferimento al dettato costituzionale (art. 32) che riconosce la salute come diritto dell'individuo oltre che come interesse della collettività». «L'adesione a tali principi ... fa apparire superate e inaccettabili le posizioni sulle quali è rimasta attestata la sentenza della corte genovese, allorché ha affermato che non esiste nel nostro ordinamento giuridico una categoria di danno risarcibile distinto dal danno patrimoniale (inteso come diminuzione di guadagno conseguente alla ridotta capacità lavorativa) e del danno non patrimoniale (inteso come la somma delle sofferenze fisiche e morali conseguenti alle lesioni subite); e che il c.d. danno biologico, ossia la menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto, non è risarcibile se non nella misura in cui ... incide sulla possibilità di guadagno, nella misura cioè in cui si traduce in un danno patrimoniale. In materia, il principio al quale ci si deve attenere è quello per cui il danno c.d. biologico deve essere considerato risarcibile ancorché non incidente sulla capacità di produrre reddito, ed anzi indipendentemente da quest'ultima, le cui menomazioni vanno indipendentemente risarcite».

Associazione INSIEME

Danno biologico artt. 2043 c.c. e 32 Cost. (I)

- Danno biologico lesione del diritto alla salute oggi c'è definizione legislativa
- D'altronde <u>Corte Cost. n. 88 del 26 luglio 1979</u>, in Foro it., 1979, I, 2542, ha affermato l'indennizzabilità del pregiudizio a quel diritto non può essere limitata a quelle conseguenze della violazione che incidono sull'attitudine a produrre reddito, ma deve comprendere anche gli effetti della lesione del diritto, considerato come posizione soggettiva autonoma (principi, poi, ripresi da Corte Cost. n. 184/1986).
- Con la sentenza <u>n. 184/1986 della Corte Costituzionale</u>, semplificando (perché anche prima nelle aule di giustizia e in dottrina se ne discorreva), si ebbe il definitivo riconoscimento del danno biologico. La Consulta, dovendo giudicare sulla legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., che, secondo l'interpretazione dell'epoca, consentiva il risarcimento del solo danno morale subiettivo, ha fatto proprio l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale prevalente: erano gli articoli 32 Cost. e 2043 c.c. a consentire il risarcimento del danno biologico.

Associazione INSIEME

Danno biologico artt. 2043 c.c. e 32 Cost. (II)

E, infatti: «è il collegamento tra l'art. 32 Cost. e l'art. 2043 c.c. che ha permesso a questa Corte d'affermare che, dovendosi il diritto alla salute certamente ricomprendere tra le posizioni subiettive tutelate dalla Costituzione, non sembra dubbia la sussistenza dell'illecito, con conseguente obbligo della riparazione, in caso di violazione del diritto stesso. L'ingiustizia del danno biologico e la conseguente sua risarcibilità discendono direttamente dal collegamento tra l'art. 32, primo comma, Cost. e l'art. 2043 c.c.; più precisamente dall'integrazione di quest'ultima disposizione con la prima». E ancora (a conferma dell'affermazione iniziale che non è stata la Corte Costituzionale con questa sentenza a creare il danno biologico): «l'interpretazione giudiziaria ha già iniziato la revisione di alcune nozioni tradizionali; dall'esperienza giudiziaria sono nati il danno alla vita di relazione, il danno alla sfera sessuale, il danno estetico non concretamente incidente sulla capacità di guadagno, ecc. e sono state prese in considerazione, ad esempio, le ipotesi di piccole invalidità permanenti non influenti sul reddito del soggetto nonché quelle relative a periodi di malattia temporanea durante la quale il lavoratore ha continuato a percepire l'intera retribuzione. Tutto ciò ha costituito l'immediato precedente giurisprudenziale del danno biologico».

Associazione INSIEME

Danno biologico artt. 2043 c.c. e 32 Cost. (III)

«Ciò non è, tuttavia, riferibile alla norma di cui all'art. 2059 c.c. (stante l'interpretazione limitativa che, come si è ricordato, il diritto vivente dà di quest'ultimo articolo) ma va ricondotto alla norma risultante dal combinato disposto dell'art. 32 Cost. e dell'art. 2043 c.c., giacché lo stesso diritto vivente quest'ultimo articolo ritiene, direttamente od indirettamente, applicabile al risarcimento del danno biologico». «Va qui, a parte ogni altra considerazione, in ogni caso rimarcato che è l'art. 32 Cost. che, collegato all'art. 2043 c.c., fa sì che quest'ultimo non possa essere interpretato come applicantesi esclusivamente al danno patrimoniale od al danno economico derivanti dalla lesione psico-fisica: questi danni, come si è notato, sono soltanto ulteriori ed eventuali conseguenze della lesione del bene-giuridico salute, prodotta dall'intero fatto lesivo, compreso, ovviamente, l'evento della menomazione biopsichica». «... tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana».

Associazione INSIEME

Anche per il danno biologico la fonte normativa viene individuata nell'art. 2059 c.c. (I)

- Tale ricostruzione del diritto vivente venne messa in dubbio dalla <u>Corte di Cassazione</u>, <u>Sez. III, con le sentenze 8827/8828/2003</u>. Sentenza 8827/2003 (riconoscimento del danno biologico e morale ai prossimi congiunti per le gravissime lesioni patite dal figlio al momento della nascita tetraparesi spastica e atrofia cerebrale):
- «Ritiene il Collegio che la tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059 c.c., in relazione all'art. 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato (interpretazione fondata sui lavori preparatori del codice del 1942 e largamente seguita dalla giurisprudenza), non può essere ulteriormente condivisa. Nel vigente ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione che, all'art. 2 Cost., riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo -, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona.» «In proposito va innanzitutto richiamata la rilevante innovazione costituita dall'ammissione a risarcimento (a partire dalla sent. n. 3675/81) di quella peculiare figura di danno non patrimoniale (diverso dal danno morale soggettivo) che è il danno biologico, formula con la quale si designa l'ipotesi dell'interesse costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) alla integrità psichica e fisica della persona. Non ignora il Collegio che la tutela risarcitoria del cosiddetto danno biologico viene somministrata in virtù del collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost., e non già in ragione della collocazione del danno biologico nell'ambito dell'art. 2059 c.c., quale danno non patrimoniale, e che tale costruzione trova le sue radici (v. Corte Cost. n. 184/1986) nella esigenza di sottrarre il risarcimento del danno biologico (danno non patrimoniale) dal limite posto dall'art. 2059 c.c. (norma nel cui ambito ben avrebbe potuto trovare collocazione, e nella quale, peraltro, una successiva sentenza sent. n. 372 del 1994 della Corte Costituzionale -, ha ricondotto il danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria). Ma anche tale orientamento, non appena ne sarà fornita l'occasione, merita di essere rimeditato».

Associazione INSIEME

Anche per il danno biologico la fonte normativa viene individuata nell'art. 2059 c.c. (II)

«Nel senso del riconoscimento della non coincidenza tra il danno non patrimoniale previsto dall'art. 2059 c.c. e il danno morale soggettivo va altresì ricordato che questa S.C. ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale, evidentemente inteso in senso diverso dal danno morale soggettivo, anche in favore delle persone giuridiche; soggetti per i quali non è ontologicamente configurabile un coinvolgimento psicologico in termini di patemi d'animo (v., da ultimo, sent. n. 2367/00)». «La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti. Ed è appena il caso di notare che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest'ultimo, senza che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento ... Nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, dovrà considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazioni del risarcimento. In altri termini, dovrà il giudice assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento».

Associazione INSIEME

Le sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nn. 26972/26973/26974/26975/2008 (I)

- Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con tali sentenze, hanno ribadito che <u>il danno biologico trova la sua fonte sub art. 2059 c.c.</u>: «per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dal D. Lgs n. 209 del 2005, artt. 138 e 139, specifica definizione normativa (sent. n. 15022/2005; n. 23918/2006)».
- In precedenza, come ricordato all'inizio, la tutela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost. (come ritenuto da Corte Cost. n. 184/1986), per sottrarla al limite posto dall'art. 2059 c.c., norma nella quale avrebbe ben potuto sin dall'origine trovare collocazione (come ritenuto nella successiva sentenza della Corte Cost. n. 372/1994 per il danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria.

Associazione INSIEME

Le sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972/26973/26974/26975/2008 (II)

La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.). La limitazione alla tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata. Va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula «danno morale» non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.

Associazione INSIEME

Le sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972/26973/26974/26975/2008 (III)

Negazione del danno esistenziale. Sul danno esistenziale (nell'ambito del danno non patrimoniale): Secondo una tesi elaborata dalla dottrina nei primi anni '90 il danno esistenziale era inteso come pregiudizio non patrimoniale, distinto dal danno biologico (all'epoca risarcito nell'ambito dell'art. 2043 c.c., in collegamento con l'art. 32 Cost.), in assenza di lesione dell'integrità psicofisica, e dal c.d. danno morale soggettivo (unico danno non patrimoniale risarcibile, in presenza di reato, secondo la tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c., in collegamento con l'art. 185 c.p.), in quanto non attinente alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare non reddituale del soggetto ... Si affermava che, nel caso in cui il fatto illecito limitasse le attività realizzatrici della persona umana, obbligandola ad adottare nella via di tutti i giorni comportamenti diversi dal quelli passati, si realizzava un nuovo tipo di danno diverso (rispetto al danno morale soggettivo ed al danno biologico) definito con l'espressione danno esistenziale. Dopo che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno fissato il principio, condiviso da queste Sezioni Unite, secondo cui, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria di questo danno è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona con la conseguenza che del danno esistenziale, come autonoma categoria di danno, non è più dato discorrere.

Associazione INSIEME

Le sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972/26973/26974/26975/2008 (IV)

«Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno»; «deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente». E così sembra che di danno morale in presenza di lesione non fosse più dato parlare.

Associazione INSIEME

Danno morale non più autonoma categoria di danno

- Con le sentenze di San Martino viene così negata l'autonomia del danno morale.
- Quanto alla definizione di danno non patrimoniale parrebbe, infatti, che comunque si chiami (danno biologico, estetico, morale, esistenziale ecc.) sia sempre danno non patrimoniale, con necessità di evitare duplicazioni risarcitorie. Corte di Cass. SS.UU. sent. 26972/2008: «va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale di danno non patrimoniale, la formula danno morale non individua un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento». Quanto, poi, alla sofferenza interiore conseguente a lesione fisica: «si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente». E, così, risarcire le due componenti del danno non patrimoniale (biologico e morale) rappresentava una duplicazione risarcitoria.

Associazione INSIEME

L'intervento ripristinatore della Terza Sezione della Corte di Cassazione e del Tribunale di Milano

- Subito la terza Sezione della Corte di Cassazione ha iniziato a riaffermare l'autonomia e l'indipendenza del danno morale rispetto al danno biologico e la necessità di procedere a una sua autonoma liquidazione. Si confronti: Cass. Sez. III sentenza n. 28407 del 28 novembre 2008 (indico la data per sottolineare a che breve distanza tale pronuncia è stata emanata rispetto alle sentenze di San Martino): «l'autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene ad una consolidata giurisprudenza di questa Corte, che esclude il ricorso semplificativo a quote del danno biologico, esigendo la considerazione delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e prevenendo ad una valutazione equitativa autonoma e non personalizzata». E, anche Cass., Sez. III, n. 29191/2008.
- ►E, infatti, il Tribunale di Milano, all'esito delle sentenze di San Martino, provvide prontamente a riformulare le tabelle inglobando nel valore del punto del danno non patrimoniale il valore monetario del danno morale.

Associazione INSIEME

La linea della Terza Sezione negli ultimi 15 anni

- La giurisprudenza della terza Sezione della Corte di Cassazione è rimasta su questa linea (in contrasto con le Sezioni Unite del 2008). Si confronti, ex multis, Cass., Sez. III, sent. n. 25164/2020 che precisa quando vi siano: a) i presupposti per poter procedere alla personalizzazione (del danno alla salute); b) la corretta individuazione dei presupposti per poter procedere alla liquidazione dei pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medicolegale, (danno morale) della relativa prova e della relativa motivazione; c) l'individuazione dei confini tra la personalizzazione del danno alla salute e il danno morale, non avente fondamento medico legale. Sub a) «Questa Corte ha ripetutamente affermato che la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto; la L. n. 124 del 2017 – che ha modificato gli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni private – discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali». «La personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, e non può quindi costituire lo strumento per ovviare alla carenza di prova in punto di danno alla capacità lavorativa, tanto più che la lesione alla capacità di lavoro generica è ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute e quella relativa alla capacità lavorativa specifica, da valutarsi nell'ambito del danno patrimoniale, esula dalla sfera del danno biologico;» sub b) proprio di questa Corte «il principio affermato in sentenza secondo il quale la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass., Sez. III, n. 910/2018, Cass., Sez. III, n. 7513/2018, Cass., Sez. III, n. 28989/2019).»
- Principi questi ripresi da Cass., Sez. III, n. 32935/2022.

Associazione INSIEME

Tangibilità del danno biologico

- Il danno biologico, che sicuramente ha preso maggior campo rispetto al danno morale, in considerazione della sua tangibilità e della possibilità (oggi, dopo l'intervento del legislatore, necessità) di prova per mezzo della relazione medico legale.
- La definizione è legislativa, espressa negli artt. 138 e 139 C.d.A..
- ► E' un danno che ha natura dinamico relazionale e che comprende sia il dolore fisico a base organica derivante da lesioni, sia le conseguenze negative causate dai postumi nella vita del danneggiato (consistente, cioè, nel non poter più fare qualcosa a causa delle lesioni).

Associazione INSIEME

Sulla prova del danno biologico e sui criteri liquidativi (I)

Negli anni '70 si confronti: Tribunale di Roma 11 ottobre 1979, in Foro it., 1981, I, 121: «Un punto al riguardo deve comunque tenersi per fermo; il bene della salute è uguale per tutti e perciò, fatte salve, per quanto concerne le menomazioni a carattere permanente, le differenze dovute all'età, la sua lesione deve essere valutata e liquidata in termini assolutamente eguali per tutti. Il problema, che non risulta espressamente affrontato in dottrina, è stato risolto in giurisprudenza dai giudici che per primi hanno aderito alla nuova nozione di danno adesso accolta anche da questo tribunale (cfr. Trib. Genova 25 maggio 1974, id., Rep. 1975, voce Danni in materia civ., n. 56), mediante ricorso ad un criterio basato su un reddito nazionale. Tale criterio, la cui utilizzazione si muove ovviamente nell'ambito della liquidazione equitativa del danno (art. 1226 c.c.), ha il prego della obiettività e della certezza e pertanto, considerandolo appropriato e corretto, anche questo tribunale ritiene di doverlo adottare».

Associazione INSIEME

Sulla prova del danno biologico e sui criteri liquidativi (II)

Corte Cost. n. 184/1986 sulla liquidazione di questi danni: «va precisato che non si è inteso qui proporre un'assolutamente indifferenziata, per identiche lesioni, determinazione e liquidazioni di danni: ed in proposito è da ricordare la recente giurisprudenza di merito che assume il predetto criterio liquidativo dover risultare rispondente da un lato ad un'uniformità pecuniaria di base (lo stesso tipo di lesione non può essere valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto: è, infatti, la lesione, in sé e per sé considerata, che rileva, in quanto pregna del disvalore giuridico attribuito alla medesima dal divieto primario ex art. 32 Cost. e art. 2043 c.c.) e dall'altro ad elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza all'accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana, attraverso le quali, in concreto, si manifesta l'efficienza psico-fisica del soggetto danneggiato». (Già allora la Corte Costituzionale sosteneva che vi fosse la necessità da un lato: dell'uniformità dei risarcimenti per lesioni identiche e dall'altro - della personalizzazione). E, poi, ancora sul danno morale: «Così, ove dal fatto in discussione derivino danni morali, subiettivi, i medesimi, in presenza, del fatto, anche dei caratteri del reato, vanno risarciti ex art. 2059 c.c.» In ogni caso un richiamo alla necessità di cautela nella liquidazione dei danni, onde evitare duplicazioni risarcitorie.

Associazione INSIEME

La liquidazione del danno morale negli anni

- Prima dell'introduzione delle tabelle veniva liquidato in via puramente equitativa.
- Le <u>tabelle del Tribunale di Milano sino al 2008</u> individuavano il valore del punto del danno biologico, prevedendo nei <u>criteri orientativi</u> un incremento da 1/3 alla metà per la liquidazione del danno morale.
- Dopo il 2008 no automatismi risarcitori e pareva che il danno morale quasi non esistesse più.
- Il <u>Tribunale di Milano</u> rivide subito le tabelle inserendo anche la quota del morale, ma non più automatismi (<u>come oggi, necessità di dedurlo e provarlo anche per presunzioni</u> o per mezzo di testimonianze Cass. Sez. Lav. n. 10441/2008 in Riv. it. dir. lav., 2008, 4, II, 575 -; comunque difficoltà probatoria trattandosi sostanzialmente di una sofferenza interiore).
- Corte di Cassazione, <u>III Sez. Ord. n. 7513/2018</u> (c.d. ordinanza decalogo perché contiene dieci punti che attengono alla determinazione del danno non patrimoniale) «8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di danaro a titolo di danno biologico, e <u>d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), 9) ove sia correttamente dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi <u>non aventi base medico-legale</u>, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi dagli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di danno non patrimoniale, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello morale)».</u>
- In tal senso anche Ord. n. 26805/2022 e Ord. 32935/2022 secondo le quali il danno morale, essendo rappresentato dal turbamento psichico, dalla sofferenza interiore, dal turbamento dell'animo, non è suscettibile quindi di valutazione medico legale.
- Oggi nelle <u>Tabelle del Tribunale di Milano</u> vi è per ogni singolo punto la quota relativa al danno biologico e a quella relativa al danno morale (incremento per sofferenza soggettiva) e viene riconosciuto al CTU medico legale un ruolo attivo anche nell'accertamento di quest'ultimo.

Associazione INSIEME

L'accertamento del danno morale: il ruolo del C.T.U.

- Nella relazione illustrativa del quesito del Tribunale di Milano il concetto di «sofferenza menomazione-correlata», elaborato dalla Dottrina medico legale, può essere utilmente valorizzato nel nuovo quesito medico legale, in quanto i medici legali hanno evidenziato come una medesima percentuale di invalidità può essere riconosciuta dal C.T.U. sulla base dell'accertamento delle patologie più diverse, suscettibili di differenti conseguenze dinamico-relazionali, andando ad incidere in vario modo, in tutto o in parte, sulla vita in concreto vissuta dalla vittima prima del sinistro e con conseguente differente ricaduta sulla componente da sofferenza interiore. Il contributo del medico legale dovrebbe essere espresso solo in forma descrittiva, potendo il C.T.U. semmai motivatamente riassumere la valutazione della sofferenza menomazione-correlata secondo un'aggettivazione in scala crescente di intensità (assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima).
- Il C.T.U. non dovrebbe pronunciarsi su pregiudizi che, sebbene componenti della sofferenza interiore, <u>non hanno</u> <u>base organica</u>, consistendo nel dolore dell'animo, la vergogna la disistima di sé, la paura, la disperazione.
- Quindi, in caso di lesione, direi che non sia liquidabile quello che la Dottrina medico legale (come riportata a pag. 64 nelle ultime Tabelle del Tribunale di Milano) indica come «sofferenza pura», intesa cioè, come sofferenza conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente garantito, diverso dal bene salute (ad es. danno da perdita del rapporto parentale).
- Il Tribunale di Milano ha per questo congegnato un quesito medico legale per acquisire tutti gli elementi utili per accertare non solo l'entità del danno biologico/dinamico relazionale temporaneo e permanente, ma anche il grado di sofferenza c.d. «menomazione-correlata». Al CTU, infatti, chiesto anche di valutare «quale sia stato il grado di sofferenza fisica patita, definibile tecnicamente come sofferenza nocicettiva, specificando la eventuale terapia antidolorifica, trattamento terapeutico, interventi chirurgici, trattamento riabilitativo, utilizzo protesi».

Associazione INSIEME

L'art. 138 C.d.A. (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità)

- Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con due distinti decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 1° maggio 2022, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS, si provvede alla predisposizione di specifiche tabelle uniche per tutto il territorio della Repubblica:
- a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
- b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
- 2. Le tabelle uniche nazionali di cui al comma 1 sono redatte, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri:
- a) agli effetti delle tabelle, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
- b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
- c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
- d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
- e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;
- f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
- 2. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.
- 4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.
- 5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b), sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.



L'art. 139 C.d.A. (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità)

- Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
- a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;
- b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
 - 2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
 - 3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
 - 4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.
- 5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.769
 - 6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.

Associazione INSIEME

Conclusioni

- Giova riportare, ancora una volta, l'art. 139, co 3 (ultima parte) C.d.A.: «L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche» (analoga disposizione quella contenuta all'art. 138, co. 4 C.d.A.)
- Ciò premesso si pone il quesito se ci sia spazio per liquidare a titolo di danno morale / esistenziale / relazionale circa 10 volte di più di quanto riconosciuto a titolo di danno biologico, così come statuito dal Tribunale di Firenze nella sentenza citata nella slide n. 2? Essendo tale danno collegato a lesioni fisiche, direi che tale orientamento non sia condivisibile, giacché diversamente ragionando si verrebbe a vanificare tutto il lavoro fatto negli anni per cercare di uniformare il risarcimento del danno alla persona. Solo se il danneggiato alleghi e provi anche il danno morale da sofferenza pura (non legato alle lesioni fisiche) si può, a mio parere, riconoscere un qualche risarcimento ulteriore, ma il Presidente Spera avrà modo sicuramente di chiarire meglio.
- Necessità di allegazione del danno morale e dei criteri necessari per chiedere la personalizzazione del danno biologico (dinamico relazionale) e relativa prova.

Associazione INSIEME

Associazione INSIEME

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Cristiano Calussi